

ALETTI GESTIELLE SGR SPA
INFORMATIVA AGLI INVESTITORI IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI
(INFORMATIVA MIFID)

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei Partecipanti agli OICR gestiti in conformità alle disposizioni del Regolamento Intermediari n. 16190/07 e del Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007 nell'ambito della commercializzazione degli OICR propri e della prestazione del servizio di gestione collettiva, ALETTI GESTIELLE SGR S.p.A. ("la SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni (c.d. incentivi) e descrive le modalità di trattazione dei reclami.

1. INFORMAZIONI SUGLI INCENTIVI.

In conformità alle disposizioni del Regolamento Intermediari della Consob la SGR ha adottato una Politica aziendale in materia di incentivi - redatta in conformità alle Linee guida Assogestioni validate dalla Consob sulla disciplina sugli incentivi per le SGR - che compendia i principi di cui essa tiene conto in materia di incentivi, le tipologie di incentivi che essa considera di per sé legittime, quelle che considera legittime previa verifica della loro ammissibilità ed a condizione della loro preventiva comunicazione agli investitori, nonché le tipologie di incentivi che considera illegittime.

Incentivi corrisposti a terzi.

La SGR, sul presupposto che le somme corrisposte accrescano la qualità del servizio svolto nei confronti degli Investitori e non ostacolino l'adempimento dell'obbligo di servire al meglio gli interessi degli OICR gestiti, corrisponde ai **soggetti distributori**, in base alle convenzioni in essere:

- Le commissioni di collocamento, ove previste dai regolamenti di gestione dei fondi che prevedono un periodo d'offerta limitato (c.d. "fondi a finestra di collocamento"), nella misura del 100%. Per alcune reti di distribuzione la SGR ha concesso di dilazionare la liquidazione di una parte (50%) delle commissioni di collocamento maturate nei cinque anni successivi (10% all'anno), a condizione che le quote collocate da ciascuno di esse fossero mantenute, nel suddetto arco di tempo, salva la riduzione proporzionale dei corrispettivi dovuti.
- Una percentuale delle commissioni di gestione periodicamente maturate sui patrimoni degli OICR; la media della quota parte delle commissioni di gestione retrocessa nell'anno di riferimento ai distributori per ciascun fondo e pubblicata nella Parte II del Prospetto degli OICVM; *in base ai dati al 31/12/2016 la media delle retrocessioni riconosciute ai distributori è risultata compresa tra un minimo del 50% ed un massimo del 85% (media 69,5%) nell'ambito della distribuzione degli OICVM e tra il 55% ed il 70% (media 69,6%) nell'ambito della distribuzione dei fondi alternativi;*

Ai soggetti distributori viene inoltre riconosciuto il 100% delle commissioni di sottoscrizione, ove previste dai regolamenti di gestione dei fondi.

La SGR considera soddisfatto il presupposto dell'accrescimento della qualità del servizio quando i suddetti soggetti abbinano alla distribuzione il servizio di consulenza in materia di investimenti, ovvero - anche alternativamente - si impegnano a prestare, nei confronti della propria Clientela, ampie forme di "assistenza", soprattutto in fase di "post vendita". In applicazione dei suddetti principi, la Società, in sede di stipula degli accordi con i distributori, impegna contrattualmente i medesimi alla prestazione, nei confronti dei Clienti, di almeno una delle suddette attività.

La SGR riconosce agli investitori istituzionali **gestori di portafogli su base individuale o collettiva che investono per conto terzi**, retrocessioni delle commissioni di gestione periodicamente maturate sui patrimoni degli OICR, sul presupposto che le somme corrisposte siano riaccreditate a beneficio dei patrimoni dagli stessi gestiti. *In base ai dati al 31/12/2016, la SGR corrisponde agli investitori istituzionali per conto terzi una percentuale variabile tra il 70% e l'80% (media 69,7%) delle commissioni di gestione maturate annualmente a fronte dell'investimento in OICVM.*

Nell'ambito dell'attività di commercializzazione degli OICR nei confronti dei soli **Investitori professionali in conto proprio**, la SGR può corrispondere su base continuativa retrocessioni di commissioni di gestione sul presupposto che, in base ad appositi accordi scritti, gli Investitori in conto proprio assicurino contrattualmente un investimento iniziale, in ciascun OICR promosso, di ammontare almeno pari a quello definito "significativo" dal Consiglio di Amministrazione della Società con propria delibera. Peraltro, la Società assicura ai suddetti Investitori il pagamento delle somme contrattualmente pattuite fintanto che il valore dell'investimento effettuato nelle quote di ciascun OICR promosso resti del valore almeno pari a quello definito "significativo" dallo stesso Consiglio di Amministrazione della Società con propria delibera. E' fatta salva la facoltà dell'investitore di reintegrare l'investimento iniziale mediante versamenti aggiuntivi che lo ripristino al valore minimo contrattualmente previsto. *In base ai dati al 31/12/2016 la SGR corrisponde agli Investitori professionali in conto proprio una percentuale variabile dal 23% al 81,25% (media 69,5%) delle commissioni di gestione maturate annualmente a fronte dell'investimento nei fondi armonizzati e del 30% a fronte dell'investimento nei fondi alternativi.*

Per alcuni OICR gestiti sono state istituite classi di quote riservate agli investitori istituzionali e caratterizzate da esenzione dall'applicazione delle commissioni di sottoscrizione e da commissioni annue di gestione inferiori rispetto alla classe di quote destinata alla clientela al dettaglio, che non prevedono alcuna retrocessione.

La SGR considera altresì ammissibile la fornitura ai distributori degli OICR di alcune tipologie di prestazioni non monetarie, sempreché adeguatamente documentata e supportata da procedure e prassi operative idonee ad assicurare che la loro corresponsione sia preordinata ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacolino l'obbligo di servire al meglio gli interessi degli OICR o degli investitori degli OICR. Nell'ambito delle tipologie di incentivi ammissibili entro determinati limiti, la SGR considera le liberalità di modesto valore, le attività di marketing, le attività di formazione, nonché i viaggi ed alloggi, entro i limiti definiti dalla Politica aziendale.

Incentivi ricevuti da terzi.

La SGR ammette per principio la percezione dalle proprie controparti di negoziazione, di cui può avvalersi per l'esecuzione degli ordini disposti per conto degli OICR, di prestazioni non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti, in aggiunta ed a sostegno di quella prodotta internamente, ed avente ad oggetto, ad esempio, l'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardanti singole imprese, ovvero la formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento, ad

una industria o ad una determinata area geografica. Per quanto precede, nell'ambito degli accordi di servizio stipulati con le proprie controparti di negoziazione, è spesso previsto che le medesime offrano alla SGR, in aggiunta ai servizi di esecuzione degli ordini disposti per conto degli OICR, ulteriori prestazioni non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti.

La SGR di norma non remunera separatamente la ricerca ricevuta, pertanto il corrispettivo della ricerca è inglobato nelle commissioni di intermediazione corrisposte alle controparti di negoziazione sui singoli ordini dagli stessi eseguiti. Al riguardo, la SGR valuta ogni elemento utile al ragionevole apprezzamento economico della ricerca fornita dai suddetti soggetti, al fine di poter individuare la componente di costo implicita nelle commissioni di intermediazione corrisposte ed attribuibile alla ricerca, ed indirizzare le strutture di gestione verso un utilizzo degli stessi soggetti, in sede di trasmissione degli ordini, coerente con i principi stabiliti nella Strategia di trasmissione ed esecuzione adottata. In generale, gli elementi presi in considerazione dalla SGR inducono a ritenere i costi addebitati per l'esecuzione degli ordini dalle controparti di negoziazione che forniscono ricerca costituiti in misura in prevalenza variabile dal 50% al 60% da una componente che le medesime considerano remunerativa dell'attività di ricerca stessa.

Infine, nell'ambito delle attività di gestione, a fronte dell'investimento in **quote/azioni di OICR di terzi**, la SGR attribuisce integralmente al patrimonio degli OICR gestiti gli eventuali incentivi percepiti sotto forma di retrocessioni commissionali; la SGR ha sottoscritto alcuni accordi con fund house internazionali che prevedono, a fronte dell'investimento in quote dei fondi da quest'ultime promossi, la corresponsione su base annua di un importo in misura variabile dallo 0,1% allo 0,9% del NAV delle quote detenute dagli OICR gestiti. Gli accordi in parola non vincolano in alcun modo la SGR nella detenzione degli investimenti. La politica aziendale prevede espressamente che beneficiari dei corrispettivi ricevuti siano gli specifici OICR che hanno effettuato l'investimento.

Il documento di sintesi della Politica sugli incentivi è disponibile nella sezione "La Società – Normativa MiFID" del sito internet della SGR all'indirizzo: www.gestielle.it.

2. INFORMAZIONI SU TRATTAZIONE DEI RECLAMI E PROCEDURE DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE.

La SGR ha adottato una Politica aziendale che disciplina la trattazione dei reclami pervenuti per iscritto dagli Investitori. In conformità a tale Politica, la SGR tratta i reclami ricevuti in modo sollecito, comunicando all'Investitore le proprie determinazioni circa il reclamo entro, di norma, 90 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora esigenze particolari richiedano tempi più lunghi, la SGR fornisce all'Investitore, entro detto termine, informazioni sui tempi necessari per formulare una risposta esaustiva.

La SGR ha istituito un apposito registro, in cui sono tempestivamente annotati gli estremi essenziali dei reclami ricevuti per iscritto dagli Investitori. L'Ufficio Legale e Affari Societari cura l'aggiornamento del suddetto registro, provvedendo a riportarvi gli elementi essenziali di ciascun reclamo ricevuto e le decisioni conseguentemente assunte dalla Società.

Per eventuali reclami il sottoscrittore può rivolgersi per iscritto a:

Aletti Gestielle SGR S.p.A., Via Tortona 35, 20144 Milano.

PEC: alettigestiellesgr@legalmail.it.

e-mail: info@gestielle.it.

La SGR aderisce al Conciliatore Bancario Finanziario, associazione costituita e promossa dai principali Gruppi bancari italiani, che offre vari modi per affrontare e risolvere le questioni tra gli Intermediari bancari e finanziari e la loro Clientela, mettendo a disposizione più tipi di servizi con l'obiettivo di chiudere in tempi brevi le controversie, senza dover ricorrere alla Magistratura. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al sito www.conciliatorebancario.it.

La SGR ha aderito all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF"), istituito dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L'ambito oggettivo di operatività dell'Arbitro verte sulle controversie relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza nei confronti degli investitori previsti dal TUF, con la sola esclusione delle controversie di valore superiore a Euro 500 mila, quelle che hanno oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario, nonché quelle che hanno ad oggetto danni di natura non patrimoniale. Non potranno accedere all'Arbitro gli investitori professionali e le controparti qualificate. L'ACF ha sostituito la Camera di Conciliazione e Arbitrato della Consob ed è operativo a partire dal 9 gennaio 2017.

Il ricorso può essere presentato dagli investitori, anche personalmente, previo reclamo all'intermediario, a condizione che il valore della controversia non superi i cinquecentomila euro e che sui fatti oggetto della stessa non siano pendenti altre procedure di mediazione o conciliazione. Il diritto di ricorrere all'ACF non può costituire oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è esercitabile anche in presenza di clausole contrattuali che prevedono la devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale.

Per qualsiasi informazione si rimanda al sito dell'ACF: <http://www.consob.it/web/area-pubblica/arbitro-per-le-controversie-finanziarie>.

Si segnala infine che sul sito della SGR www.gestielle.it è disponibile tutta la documentazione d'offerta tempo per tempo vigente nonché i documenti di sintesi concernenti le policy aziendali adottate in osservanza delle disposizioni vigenti (incentivi, best execution, conflitti di interesse e diritti di voto).

AVVERTENZA: la presente informativa MiFID deve essere consegnata all'investitore a cura del Distributore:

- unitamente al KIID nell'ipotesi di sottoscrizione di fondi armonizzati la cui offerta al pubblico è effettuata in conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva UCITS;

- unitamente al Regolamento di gestione al Documento d'offerta redatto ai sensi dell'art.28 del Regolamento Emittenti della Consob nell'ipotesi di sottoscrizione di FIA italiani riservati.